Atti: 9.3\2014\540

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)

Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: CO.MA.FER S.r.l. con sede legale in Legnano (MI) – Via S.Teresa del Bambin Gesù n. 23 ed insediamento in Cerro Maggiore (MI), Via dei Celti n. 60/62. Variante all'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 RG. 7660/2015 del 10/09/2015.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	n. 1
Mappale	n. 38 e 47

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 La variante prevede:

- variazione della disposizione delle zone operative;
  - l'aggiornamento del Layout planimetrico;
  - la riconfigurazione delle aree MPS/EoW come aree R13 in attesa di certificazione; adibite al deposito di rifiuti che hanno le caratteristiche chi-fis previste dal Regolamento Europeo 333/2011, 715/2013;
  - l'aggiornamento in compensazione dei quantitativi in deposito riferiti alle singole tipologie, nello specifico:
    - incremento per la tipologia 3.1 dagli attuali 80 mc sino a 100 mc, pertanto con un aumento di 20 mc;
    - incremento per la tipologia 5.8 dagli attuali 4 mc sino a 10 mc, pertanto con un aumento di 6 mc;
    - riduzione, in compensazione, di analogo quantitativo complessivo dalle tipologie 5.7, 5.16 e 5.19, che verranno pertanto determinate come di seguito:
      - tipologia 5.7: riduzione di 2 mc, pertanto dagli attuali 4 mc a 2 mc;
      - tipologia 5.16: riduzione di 12 mc, pertanto dagli attuali 16 mc a 4 mc;
      - tipologia 5.19: riduzione di 12 mc, pertanto dagli attuali 16 mc a 4 mc.

2.2 L'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. **MI00106** del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 5/02/1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, EER, volumi e quantità. Si specifica

che i rifiuti sono da intendersi come rifiuti in ingresso conto terzi. La tipologia autorizzata in conto proprio è indicata con riga specifica con la dicitura "cp" vicino alla tipologia:

Tipologia	Descrizione	EER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
EoW	Area di deposito dei rifiuti che hanno le caratteristiche chi-fis previste dal Regolamento Europeo 333/2011, 715/2013		R13 in attesa di certificazione	**1.310**	**-**	**-**
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13/R4	**100**	**8000**	**6000**
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	120101, 120102 120199	R13		**300**	**200**
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13/R4	**15**	**50**	**35**
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	160214, 160216, 200136, 20140	R13	**4**	**10**	**8**
5.7	Spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	**2**	**20**	**16**
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	**10**	**10**	**8**
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	110114, 110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13	**4**	**50**	**40**
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui legge 549/93 o HFC	160214, 160216, 200136	R13	**4**	**50**	**40**
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	**30**	**500**	**700**

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.3 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5/02/1998, consiste in:

2.3.1 **Tipologia 3.1: Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Attività di recupero [3.1.3 – lett. c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di End of Waste per l'industria metallurgica [R4].

Le operazioni prevedono eventuale selezione e successivo adeguamento volumetrico tramite cesoiatura/taglio;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 – lett. c)]: dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste per l'industria metallurgica conformi a di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

2.3.2 **Tipologia 3.2: Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Attività di recupero [3.2.3 – lett c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di End of Waste per l'industria metallurgica.

Le operazioni prevedono eventuale selezione e successivo adeguamento volumetrico tramite cesoiatura/taglio;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 – lett. c)]: dal ciclo di recupero si ottengono End of Waste per l'industria metallurgica conformi ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e n. 715/2013 [rottami di rame];

2.3.3 **Tipologia 3.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16, 5.19 e 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo EER utilizzato in ingresso.

3. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

3.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali in attesa di certificazione, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*TAV.2 – Planimetria generale, zone operative e schema fognario – agg. novembre 2022*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

3.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

3.2.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

3.2.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3.3 laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata,

possono essere ritirati, fermo restante la provenienza stabilita da D.M. 5/02/98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:

3.3.1 da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;

3.3.2 da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

3.3.3 da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altri classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;

CONTROLLO RADIOMETRICO

3.4 così come stabilito dal D.Lgs. 101 del 31/07/2020 ed in particolare dall'art. 72, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente.

3.5 la disposizione di cui sopra non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

3.6 l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione come definiti al comma 2 del succitato art. 72, i quali, nell'attestazione, riportano anche l'ultima verifica effettuata per accertare il buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

Le modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica, i contenuti delle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza nonché i prodotti ed i semilavorati metallici oggetto della sorveglianza stessa, ai sensi dei commi 2 e 4, sono definiti con apposito decreto. Nelle more dell'emanazione di quest'ultimo, rimane vigente l'Allegato XIX del D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

3.7 il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

3.7.1 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;

3.7.2 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di

attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

3.7.3 sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 1179/2012 del Consiglio del 10 dicembre 2012 e dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4];

3.7.4 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;

RAEE

3.8 i rifiuti RAEE identificati con i EER 160214, 160216 e 200136, rientranti nella tipologia 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5/02/1998, possono essere ritirati e sottoposti esclusivamente a messa in riserva [R13]. La gestione di tali rifiuti deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.M. 5/02/1998;

VARIE

3.9 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

3.10 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo;

3.11 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

3.11.1 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

3.11.2 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.

4. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato **estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni